COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Monte Grappa 1, 21050 Cantello VA
Tel. 0332/419111 * Fax 0332/418508

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: INDIRIZZI GENERALI, TARIFFE E MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 2
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento sono la palestra comunale e la sala comunale di Via Medici 2 (relativamente all'utilizzo della stessa per attività sportive).
I suddetti impianti e le relative attrezzature fanno parte dei beni patrimoniali del Comune di Cantello e sono destinati alla promozione della pratica sportiva a tutti i livelli.

ART. 3
DISPOSIZIONI GENERALI

L'utilizzo della palestra comunale è consentito esclusivamente in orario extra scolastico.
L'utilizzo della sala comunale è consentito al di fuori degli orari di attivazione della mensa scolastica.
Entrambe le strutture possono essere utilizzate da:

a) Amministrazione comunale;
b) Società affiliate a Federazioni o ad Associazioni Sportive riconosciute a livello nazionale;
c) Enti o Gruppi di promozione sportiva;
d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportiva;
e) Altre Associazioni, gruppi, partiti per lo svolgimento di altre attività non sportive previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 4
MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

Le richieste di utilizzo degli impianti devono essere presentate per iscritto, anche via fax, all'Amministrazione comunale, utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio Sport (presso la Biblioteca comunale).

Nessun soggetto potrà fare uso degli impianti prima del rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Sportivo.
Le richieste dovranno pervenire:

a) per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale (stagione sportiva da settembre/ottobre a maggio/giugno) tra il 1° luglio e non oltre il 15 agosto di ogni anno (per la stagione 2004/2005 dalla data di approvazione del presente Regolamento e non oltre il 20 agosto 2004);
b) per lo svolgimento di attività non programmate su base annua o stagionale, almeno sette giorni prima della data d'inizio dell'attività;.
c) quando la domanda è abbinata alla richiesta occasionale di patrocinio, almeno quindici giorni prima dell'utilizzo.

ART. 5
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti è subordinato a quanto disposto all'art. 4) del presente Regolamento.
In caso di presentazione di due o più domande che ambiscano all'utilizzo degli impianti negli stessi giorni ed orari, l'assegnazione avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:

1) Amministrazione comunale;
2) Associazioni e Gruppi Sportivi aventi la sede presso il territorio comunale;
3) Persone singole o aggregate in squadre residenti presso il Comune di Cantello;
4) Associazioni e Gruppi Sportivi aventi la sede in territorio extra comunale;
5) Persone singole o aggregate in squadre non residenti presso il Comune di Cantello.

Nel caso in cui due o più soggetti appartenenti alla medesima categoria delle cinque sopra elencate inoltrassero richiesta conflittuale, sarà privilegiato l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

L'autorizzazione può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti, o in caso di atti che costituiscono violazione di legge o di regolamenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni all'utilizzo degli impianti per necessità proprie.

ART. 6
NORME PER IL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

In caso di mancato utilizzo degli impianti da parte di un soggetto precedentemente autorizzato, si provvederà come di seguito:

- Il soggetto potrà richiedere, concordando tempi e orari con l'Ufficio Sport, il recupero della giornata (fino ad un massimo di tre giornate) nel caso in cui il mancato utilizzo degli impianti sia imputabile alle necessità proprie dell'Amministrazione ovvero nel caso in cui il mancato utilizzo degli impianti sia stato comunicato all'Ufficio Sport, da parte del soggetto medesimo, con almeno una settimana di anticipo;
- Il soggetto potrà richiedere una riduzione della tariffa da versare e/o la restituzione degli importi già versati nel caso di mancato utilizzo degli impianti per un periodo superiore alle tre giornate e previa comunicazione all'Ufficio Sport almeno una settimana prima del mancato utilizzo.

Non si provvederà ad autorizzare il recupero della/e giornata/e e/o il rimborso delle quote versate, in base ai criteri sopra esposti, nel caso di mancato utilizzo degli impianti, non imputabile a necessità

proprie dell'Amministrazione, la cui comunicazione non sia pervenuta all'Ufficio Sport con almeno una settimana di anticipo.

ART. 7
TARIFFE – CRITERI GENERALI

Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle Associazioni sportive di Cantello e dei loro settori giovanili, al fine di favorire l'esercizio dello sport come servizio sociale di primaria importanza per la socializzazione della gioventù e la salute dei cittadini e promuovere le attività sportive nel territorio con la più ampia partecipazione delle forze locali.

Le tariffe sono altresì determinate tenendo conto degli oneri che il Comune deve sostenere per la manutenzione degli impianti, nonché per assicurarne l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia.

ART. 8
TARIFFE – DETERMINAZIONE DELLE FASCE

Sulla base dei criteri definiti all'art. 7 del presente Regolamento, sono determinate tre fasce di tariffe e precisamente:

- Fascia A – Tariffa Ordinaria: per le Associazioni Sportive aventi la sede al di fuori del territorio del Comune di Cantello e per persone singole o aggregate in squadre occasionali non residenti presso il Comune di Cantello;
- Fascia B – Tariffa Agevolata: per le Associazioni Sportive aventi la sede nel territorio del Comune di Cantello e per persone singole o aggregate in squadre occasionali residenti presso il Comune di Cantello

Fascia C – Concessioni d'uso gratuito
Gli impianti possono essere concessi in uso gratuito nei seguenti casi:

- Ad Associazioni Sportive per l'organizzazione di corsi di sport destinati a bambini e ragazzi che per almeno i 2/3 degli iscritti siano residenti a Cantello e di età non superiore agli anni 15, a condizione che le Associazioni medesime si impegnino a non gravare con i costi sulle famiglie dei bambini e ragazzi medesimi per un importo non superiore a Euro 20,00 al mese per ciascuno dei ragazzi iscritti oltreche per un importo non superiore a Euro 25,00 per l'eventuale iscrizione annuale alle attività. Le suddette Associazioni dovranno inoltrare domanda all'Amministrazione comunale su apposito modulo (disponibile presso l'Ufficio Sport), impegnandosi altresì a garantire l'Assicurazione per i ragazzi o bambini frequentanti il corso e dichiarando, sul modulo stesso, l'importo della quota mensile richiesta alle famiglie degli iscritti;

- Ad associazioni o Gruppi che abbiano richiesto il patrocinio dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di eventi di interesse pubblico e sociale;

- Con determinazione del Responsabile, ad Associazioni, Gruppi o Enti per la conduzione di attività che realizzino fini esclusivamente sociali ed umanitari.

ART. 9
CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'accesso agli impianti è consentito agli atleti e agli utenti muniti dell'apposita autorizzazione.

L’orario di utilizzo degli impianti da parte degli utenti è quello prescritto nella suddetta autorizzazione.
Per orario di utilizzo degli impianti si intende il tempo intercorrente tra l’ora di entrata e l’ora di uscita dagli stessi.

L’uso degli impianti, ivi compresi spogliatoi, servizi, magazzini, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantirne la buona conservazione.
E’ obbligatorio il cambio delle calzature prima di accedere alla zona di gioco degli impianti.
Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare. I trasgressori saranno puniti ai sensi di Legge.

Chiunque provochi un danno all’impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche e alle attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Nel caso sia difficoltoso risalire all’identificazione del responsabile del danno, saranno assoggettate al risarcimento del danno tutti coloro che hanno utilizzato l’impianto nella giornata in cui si è verificato l’evento.

I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di attività sportive, compresa l’assicurazione degli atleti.
L’Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni occorsi alle persone che partecipano alle attività sportive durante la pratica delle attività stesse.

Ogni utente, con l’utilizzo degli impianti sportivi si impegna a segnalare per iscritto al Comune, eventuali deficienze che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose.
Non saranno prese in considerazione richieste o segnalazioni che non siano comunicate per iscritto.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce e supera ogni precedente normativa comunale in materia.
Gli uffici comunali, nella gestione degli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento si conformeranno alle procedure e alle disposizioni del Regolamento stesso.